

 <p>Organizzazione certificata UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di consulenza e formazione (EA 35 – 37)</p>	<p>Uffici operativi: Via Tremana n. 3 – 24123 BERGAMO (BG) Sede legale: Via G. Suardi n. 24 – 24124 BERGAMO (BG) Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03748450164 Telefono 035.346725 - Fax 035.346725 Tel. cellulare 338.4180630 E-mail: info@studioambienteweb.com www.studioambienteweb.com</p> <p>CONSULENZE TECNICHE E LEGALI AMBIENTALI - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO ANALISI DEI RISCHI INDUSTRIALI - RISK MANAGEMENT - DUE DILIGENCE - PRIVACY CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ - IGIENE DEGLI ALIMENTI HACCP FORMAZIONE SPECIALISTICA SICUREZZA SUL LAVORO – FORMAZIONE FINANZIATA</p>
---	---

NUOVO DL 116/2025: INASPRIMENTO PENE PER REATI IN MATERIA DI RIFIUTI

Il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.183/2025), introduce importanti modifiche al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), al Codice Penale ed anche al D.Lgs. 231/01, rafforzando il contrasto ai reati in materia di rifiuti.

Di seguito un riepilogo delle principali novità.

ABBANDONO DI RIFIUTI: INTRODOTTE NUOVE FATTISPECIE E INASPRIMENTO DELLE PENE

Il DL 116/2025 introduce un inasprimento delle sanzioni per l'abbandono e la gestione illecita dei rifiuti, distinguendo per la prima volta in modo netto rifiuti non pericolosi e pericolosi:

- Per l'abbandono di **rifiuti non pericolosi**, sono previste sanzioni pecuniarie **fino a 18.000 euro** (modifica all'art. 255);
- I titolari di imprese e responsabili di enti che abbandonano rifiuti non pericolosi rischiano ora **l'arresto da 6 mesi a 2 anni** o ammenda **fino a 27.000 euro** (inserito nell'art. 255);
- Nel caso in cui l'abbandono di rifiuti non pericolosi comporti pericolo per la salute o avvenga in siti contaminati, è prevista **la reclusione da 6 mesi a 5 anni** (nuovo art. 255-bis);
- Per l'abbandono di **rifiuti pericolosi** (nuovo art. 255-ter) si prevede la **reclusione da 1 a 5 anni**, che può salire **fino a 6 anni e 6 mesi** se il fatto comporta pericolo per la salute o avviene in siti contaminati;

Con l'introduzione degli artt. 255-bis e 255-ter viene distinto l'abbandono di rifiuti non pericolosi e da quello dei rifiuti pericolosi, prevedendo pene graduate in base alla gravità della condotta e ai rischi per l'ambiente e la salute.

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

Il provvedimento interviene anche sulla combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis del TUA), aggravando le pene se il fatto comporta pericolo per la salute o avviene in siti contaminati:

- **fino a 6 anni** per rifiuti non pericolosi;
- **fino a 7 anni** per rifiuti pericolosi.

Se dall'azione deriva un **incendio**, le pene sono ulteriormente aumentate fino alla metà.



NUOVO DL 116/2025: INASPRIMENTO PENE PER REATI IN MATERIA DI RIFIUTI

AUTOTRASPORTO COSE CONTO TERZI

L'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che non risulta iscritta **all'Albo nazionale dei gestori ambientali** e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della **sospensione dall'Albo Nazionale da quindici giorni a due mesi**. In caso di reiterazione o di recidiva si applica la sanzione accessoria **della cancellazione dall'Albo Nazionale** delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano **trascorsi due anni**.

COMUNICAZIONE, TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E FORMULARI

Il DL 116/2025 modifica l'art. 258 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina la violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e formulari rifiuti:

- Le sanzioni per chi non compila o compila in modo incompleto o inesatto i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti sono state inasprite (fino a **ventimila euro** per il registro di C/S);
- L'Albo Nazionale Gestori Ambientali può sospendere le imprese **fino a 12 mesi** in caso di rifiuti pericolosi;
- La mancata o irregolare compilazione dei formulari può ora comportare sanzioni penali quando riguarda rifiuti pericolosi (**reclusione da 1 a 3 anni**).

DISCARICHE ABUSIVE E SPEDIZIONI ILLEGALI DI RIFIUTI

Anche l'art. 256 del D.Lgs. 152/06, che disciplina la **gestione non autorizzata di rifiuti**, è stato modificato dal DL 116/2025 con un inasprimento delle pene e una distinzione tra rifiuti non pericolosi e pericolosi:

- reclusione **da 6 mesi a 3 anni** nel caso di **rifiuti non pericolosi**;
- reclusione **da 1 anno a 5 anni** nel caso di **rifiuti pericolosi**.

La gestione o la realizzazione di **discariche abusive** è punita con la reclusione **da 1 a 5 anni**, che sale fino a **5 anni e 6 mesi** anni se riguarda, anche in parte, **rifiuti pericolosi**. Si arriva fino a **7 anni** se comporta pericolo per la vita o il danno ambientale è particolarmente grave.

Anche la violazione delle regole sul **deposito temporaneo** rientra tra le ipotesi punite dall'art. 256. Questo rende più incisiva la disciplina sulle imprese che usano impropriamente il deposito temporaneo come forma di smaltimento di fatto.

Per le **spedizioni transfrontaliere** illegali di rifiuti (art. 259), la pena è la reclusione **da 1 a 5 anni**, con aggravamento in caso di rifiuti pericolosi.

NUOVO DL 116/2025: INASPRIMENTO PENE PER REATI IN MATERIA DI RIFIUTI

ATTIVITÀ ILLECITE COMMESSE MEDIANTE L'USO DI VEICOLI A MOTORE

Oltre alle pene principali, il DL 116/2025 introduce strumenti accessori di forte impatto deterrente:

- **sospensione della patente di guida** fino a **9 mesi** per chi commette reati mediante l'utilizzo di veicoli a motore;
- in caso di condanna, **confisca del mezzo** utilizzato per la commissione dei reati;
- possibilità per i Comuni di accertare gli illeciti tramite **sistemi di videosorveglianza**, anche senza contestazione immediata.

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL D.LGS. 231/2001

Il DL 116/2025 modifica anche disposizioni del codice penale e del D.Lgs. 231/2001, ampliando e rafforzando la responsabilità per i reati ambientali.

- **Codice penale**: viene introdotta la possibilità di applicare pene più severe quando le condotte relative alla gestione dei rifiuti comportano un pericolo concreto per la vita o la salute delle persone o la compromissione o deterioramento delle matrici ambientali o degli ecosistemi.
- **D.Lgs. 231/2001**: si rafforza la responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali in materia di rifiuti. Le sanzioni pecuniarie a carico delle imprese vengono aumentate (aumento numero di quote), e si introducono misure interdittive più incisive, tra cui la **sospensione delle attività**, il **divieto di contrarre con la pubblica amministrazione** e la **sospensione o la revoca di autorizzazioni e licenze**.

Queste modifiche hanno l'effetto di colpire non solo i singoli responsabili, ma anche le imprese come soggetti giuridici, rendendo più difficile sfruttare la gestione illecita dei rifiuti come fonte di profitto.

NUOVO DL 116/2025: INASPRIMENTO PENE PER REATI IN MATERIA DI RIFIUTI

RIEPILOGO

Fattispecie	Sanzione principale	Pene accessorie / Note per imprese
Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255)	Ammenda da 1.500 a 18.000 €	Sospensione patente da 1 a 4 mesi se con veicolo; competenza sanzionatoria del Sindaco con supporto di videosorveglianza
Abbandono di rifiuti non pericolosi con pericolo per salute / ambiente (art. 255-bis)	Reclusione da 6 mesi a 5 anni	Per titolari di imprese/responsabili enti: reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi; sospensione patente da 2 a 6 mesi
Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter)	Reclusione da 1 a 5 anni	Aggravata: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni in caso di pericolo grave o siti contaminati; per titolari/responsabili: da 1 a 5 anni e 6 mesi
Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256)	Reclusione da 6 mesi a 3 anni (non pericolosi) / da 1 a 5 anni (pericolosi)	Sospensione patente da 3 a 9 mesi; confisca del mezzo utilizzato; pena aumentata se in siti contaminati
Discarica non autorizzata (art. 256, commi 3 e 3-bis)	Reclusione da 1 a 5 anni (non pericolosi) / fino a 7 anni (pericolosi o siti contaminati)	Confisca dell'area; obblighi di bonifica a carico del responsabile
Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis)	Reclusione da 3 a 6 anni (non pericolosi); da 3 anni e 6 mesi a 7 anni (pericolosi)	Aumento pena fino alla metà in caso di incendio; aggravante se commesso in siti contaminati
Spedizione illegale di rifiuti (art. 259)	Reclusione da 1 a 5 anni	Aumento pena per rifiuti pericolosi; aggravante se commesso da impresa (aumento di 1/3) – art. 259-bis
Aggravante per attività di impresa (art. 259-bis)	Aumento di 1/3 delle pene per reati ambientali commessi nell'esercizio d'impresa	Responsabilità per omessa vigilanza; applicazione responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 con sanzioni pecuniarie e interdittive
Falsità documentale nei formulari rifiuti (art. 258)	Reclusione da 1 a 3 anni	Confisca del mezzo; sospensione patente da 1 a 8 mesi; sospensione Albo gestori ambientali da 2 a 12 mesi
Autotrasporto senza iscrizione all'Albo gestori (art. 212, co. 19-ter)	Sanzioni previste per la violazione + sospensione dall'Albo autotrasportatori da 15 giorni a 2 mesi	In caso di recidiva: cancellazione dall'Albo con divieto di reinscrizione per 2 anni